

Circolare Notiziario (versione breve) n. 4/2021

3 maggio 2021

ISSN 2465-3543

SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



- ♦ [Conservazione delle fatture elettroniche](#)
- ♦ [Scadenze modello 730/2021](#)
- ♦ [Check list raccolta dati per Modello Redditi](#)
- ♦ [Check list oneri deducibili](#)
- ♦ [Check list oneri detraibili](#)
- ♦ [Rivalutazione dei beni d'impresa e implicazioni contabili](#)
- ♦ [Contributi Ivs 2021 per artigiani e commercianti](#)
- ♦ [Retribuzione e contributi 2021 lavoratori domestici](#)
- ♦ [Contributi Enasarco 2021](#)

Pag. 2
Pag. 3
Pag. 4
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9
Pag. 10



♦ [Principali adempimenti mese di maggio 2021](#)

Pag. 11



[In evidenza](#)

FALSE FATTURE PER COSTI E DETRAZIONE IVA

- La Corte di Cassazione ha affermato che utilizzare fatture false per abbattere i costi in dichiarazione e detrarre l'Iva comporta la commissione di 2 reati, con la possibile applicazione dell'istituto della continuazione che consente di aumentare la pena fino al triplo rispetto alla violazione più grave.
- Inoltre, con le modifiche in vigore da fine 2019, il reato in argomento è sanzionato, per i casi di imponibili fittizi superiori a € 100.000, con la reclusione da 4 a 8 anni, quindi, applicando l'aumento previsto per la continuazione, si arriva a pene particolarmente elevate.



Conservazione delle fatture elettroniche

Il comunicato stampa del Mef 13.03.2021, n. 49, anticipando quanto contenuto nell'art. 5 del D.L. 41/2021, ha previsto la possibilità di procedere alla conservazione delle fatture elettroniche del 2019 **fino al 10.06.2021**. In altri termini, ha concesso 3 mesi in più rispetto alla scadenza originaria fissata al 10.03.2021 (considerato che la dichiarazione dei redditi 2020 - anno d'imposta 2019 - doveva essere presentata entro il 10.12.2020).

A regime, infatti, la conservazione delle fatture elettroniche deve essere eseguita entro il 3° mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali (art. 3, c. 3 D.M. 17.06.2014).

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

- La conservazione elettronica è una procedura legale/informatica regolamentata dalla legge italiana, in grado di garantire nel tempo la validità legale di un documento informatico. Più nel dettaglio, la conservazione elettronica equipara, sotto certe condizioni, i documenti cartacei con quelli elettronici, permettendo ad aziende e all'amministrazione pubblica di risparmiare sui costi di stampa, di stoccaggio e di archiviazione. Il risparmio è particolarmente significativo per la documentazione che deve essere, a norma di legge, conservata per più anni.
- Conservare digitalmente significa sostituire i documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale che è "bloccato" nella forma, contenuto e tempo attraverso la firma digitale e la marca temporale.
- Infatti, mediante la **firma digitale** è data la "paternità" e reso immodificabile un documento informatico; la **marca temporale**, infine, permette di datare in modo certo il documento digitale prodotto.

Disciplina

- **Dal 27.06.2014** la conservazione sostitutiva dei documenti informatici è disciplinata dal D.M. 17.06.2014, che ha abrogato, sostituendolo, il D.M. 23.01.2004, applicabile fino al 26.06.2014.
- Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici avvengono nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia (art. 71 D. Lgs. 82/2005 e art. 21, c. 3 D.P.R. 633/1972).

TERMINI A REGIME DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI (COMPRESSE LE FATTURE ELETTRONICHE)

- La conservazione dei documenti informatici, **ai fini della rilevanza fiscale**, deve essere effettuata entro il **3° mese successivo** al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un'ottica di semplificazione e uniformità del sistema, **con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi**.
- Il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'Iva, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva siano disallineati.

TERMINI DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE DEL 2019 - PROROGA

Per le sole **fatture elettroniche del 2019** la conservazione elettronica potrà avvenire entro il **10.06.2021**.

Il D.L. 41/2021 ha previsto la **proroga di 3 mesi** dalla scadenza originaria, fissata al 10.03.2021 (entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 - anno d'imposta 2019 - che doveva essere presentata entro il 10.12.2020).



Scadenze modello 730/2021

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (esempio: redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi.

Tavola**Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti**

Scadenze	Sostituto d'imposta	Caf o professionista	Contribuente
Entro il 16.03	<ul style="list-style-type: none"> Invia all'Agenzia delle Entrate le CU rilasciate. Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. 	---	Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
A partire dal 10.05	---	----	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.
Entro il 15.06	<ul style="list-style-type: none"> Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05. 	<ul style="list-style-type: none"> Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05. 	<ul style="list-style-type: none"> Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31.05. Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.
Entro il 29.06	<ul style="list-style-type: none"> Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. 	<ul style="list-style-type: none"> Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. 	<ul style="list-style-type: none"> Riceve ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte. Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20.06.
A partire da luglio ed entro novembre	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.	---	<ul style="list-style-type: none"> Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.

- omissis -





Check list raccolta dati per Modello Redditi

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello Redditi per l'anno 2020.

Documentazione per la dichiarazione dei redditi 2020 - Mod. Redditi 2021	Sig.	Rossi Mario
• Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2019 o, comunque, previste entro il 16.06.2021:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- acquisti (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- vendite (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- locazioni (compresa copia del contratto);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- altro:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Canoni di locazione.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Attività di natura patrimoniale detenute all'estero (immobili, opere d'arte, gioielli, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Attività di natura finanziaria detenute all'estero (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Certificazioni redditi 2020 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, ecc.).	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- prestazioni occasionali;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- provvigioni;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- redditi di lavoro autonomo;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- diritti d'autore;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- associazione in partecipazione;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- redditi di impresa;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- redditi di partecipazione;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- altro:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Altri redditi:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- affitti attivi;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- provvigioni;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- dividendi su azioni;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- indennità di disoccupazione o di mobilità;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- plusvalenze da cessioni di quote;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
.....	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Redditi d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Contributi previdenziali ed assistenziali:		
- contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi previdenziali volontari;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- contributi per colf e baby-sitter;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi per previdenza complementare;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi per fondi integrativi SSN;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- Inail casalinghe;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- altro:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica.	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Spese per acquisto di medicinali ed alimenti a fini medici speciali (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).		
• Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Spese mediche e di assistenza a disabili.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun animale).	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Quietanze interessi passivi:		
- su mutui ipotecari relativi all'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abitazione principale;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- su mutui agrari e per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili ante 1993, recupero edilizio nel 1997).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No

- omissis -



[CHECK LIST RACCOLTA DATI MODELLO REDDITI \(COMPILABILE\)](#)



Check list oneri deducibili

Nella **sezione II del quadro E del modello 730** e del **quadro RP del modello Redditi PF** sono indicate:

- a) le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
 b) le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Dichiarazione dei redditi anno2020.....

Cognome	Rossi	Nome	Mario
----------------	-------	-------------	-------

Oneri deducibili

Oneri deducibili dal reddito complessivo

Descrizione	Note	Importo
<input type="checkbox"/> Assegno periodico corrisposto al coniuge.		€
<input type="checkbox"/> Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.		€
<input checked="" type="checkbox"/> Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari.	Massimo € 1.549,37	€ 1.000,00
<input type="checkbox"/> Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. Rientrano tra queste spese anche: 1. i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale; 2. i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); 3. i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione; 4. di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".		
<input type="checkbox"/> Spese mediche e assistenziali a disabili.		€
<input type="checkbox"/> Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.		€
<input type="checkbox"/> Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi.		€
<input type="checkbox"/> Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale.	50% delle spese sostenute	€
<input type="checkbox"/> Contributi per Fondi integrativi del SSN.	Massimo € 3.615,20	€
<input type="checkbox"/> Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo.	Massimo 2% del reddito dichiarato	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.	Massimo € 1.032,91	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni a enti universitari di ricerca ed enti parco.		€
<input type="checkbox"/> Contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali.	Massimo € 5.164,57	€
<input type="checkbox"/> Somme restituite al soggetto, se tassate in anni precedenti.		€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali alle Onlus riconosciute, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, associazioni di volontariato.	Massimo 10% reddito dichiarato	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali da parte di soggetti privati nei confronti di trust/fondi speciali a favore di persona con disabilità grave.	Massimo 20% reddito dichiarato e comunque non superiore a € 100.000,00	€
<input type="checkbox"/> Altri oneri:		
-		€
-		€

Contributi per previdenza complementare

Descrizione	Importo
<input checked="" type="checkbox"/> Contributi a deducibilità ordinaria.	€ 2.000,00
<input type="checkbox"/> Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario.	€
<input type="checkbox"/> Contributi versati da lavoratori di prima occupazione.	€
<input type="checkbox"/> Contributi versati per familiari a carico.	€
<input type="checkbox"/> Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici.	€



[CHECK LIST ONERI DEDUCIBILI \(COMPILABILE\)](#)



Check list oneri detraibili

Nella sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità.

Dichiarazione dei redditi anno2020.....			
Cognome	Rossi	Nome	Mario
Oneri detraibili			
Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%			
Descrizione	Note		Importo
<input checked="" type="checkbox"/> Premi per assicurazione vita e infortuni (anche familiari a carico) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente.	<ul style="list-style-type: none"> • Massimo detraibile € 530,00 per contratti rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%. • Massimo detraibile € 750,00 per contratti rischio morte o finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave. • Massimo detraibile € 1.291,14 per contratti rischio non autosufficienza compimento attività quotidiana. • Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 31.12.2000 necessitano speciali requisiti. 		€ 530,00
<input type="checkbox"/> Premi per assicurazione contro calamità naturali			€
<input checked="" type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale.	Massimo € 4.000,00.		€ 2.000,00
<input type="checkbox"/> Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.	Massimo € 2.582,28.		€
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati prima del 1993.	Massimo € 2.065,83.		€
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione principale.	Massimo € 2.582,28.		€
<input type="checkbox"/> Interessi per prestiti o mutui agrari.	Fino al valore dei redditi dei terreni.		€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese sanitarie generiche e specialistiche (anche per familiari a carico).	<input checked="" type="checkbox"/> Spese mediche.	Meno franchigia di € 129,11.	€ 500,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Spese per acquisto di medicinali.		€ 300,00
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti.	Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11).		€
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie per persone con disabilità.			€
<input type="checkbox"/> Spese veicoli per persone con disabilità.	Massimo € 18.075,99.		€
<input type="checkbox"/> Spese di interpretariato per soggetti sordi.			€
<input type="checkbox"/> Spese acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti (anche per familiari a carico).	<ul style="list-style-type: none"> • Una sola volta in 4 anni. • Per il mantenimento del cane spetta una detrazione di € 1.000,00. 		€
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti.			€
<input type="checkbox"/> Contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea.			€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese per asili nido.	Non superiore a € 632,00 per ogni figlio.		€ 350,00
<input type="checkbox"/> Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico.			€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese veterinarie.	Franchigia di € 129,11 (massimo di € 500,00).		€ 350,00
<input type="checkbox"/> Spese addetti assistenza personale (anche per familiari a carico).	Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con documentazione medica.		€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese attività sportive per ragazzi.	Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni).		€ 200,00
<input type="checkbox"/> Spese canoni locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (anche per familiari a carico).	Massimo € 2.633,00.		€
<input type="checkbox"/> Spese funebri.	<ul style="list-style-type: none"> • Massimo € 1.550,00 a decesso. • Non è più richiesta una relazione di parentela tra il soggetto deceduto e il fruitore della detrazione. 		€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese istruzione (anche familiari a carico).	<ul style="list-style-type: none"> • Primo ciclo istruzione per l'infanzia e istruzione secondaria di secondo grado, massimo € 800,00 per alunno o studente. • Istruzione universitaria nei limiti di quelle statali. • Per le università non statali la detrazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per ciascuna facoltà con decreto del MIUR entro il 31.12. 		€ 1.500,00
<input type="checkbox"/> Spese per intermediazione immobiliare.	Massimo € 1.000,00 per acquisto abitazione principale.		€
<input type="checkbox"/> Spese per abbonamenti al trasporto pubblico.	Massimo € 250,00		€
<input type="checkbox"/> Altri oneri per i quali spetta detrazione 19%.			€

- omissis -



[CHECK LIST ONERI DETRAIBILI \(COMPILABILE\)](#)



Rivalutazione dei beni d'impresa e implicazioni contabili

La rivalutazione dei beni d'impresa è sempre facoltativa e opera in deroga alle disposizioni previste dal Codice Civile, in particolare dall'art. 2426, e di ogni altra disposizione di legge in tema di bilancio d'esercizio. La rivalutazione dei beni, con particolare riferimento alle immobilizzazioni materiali, può essere di natura economica o monetaria. L'ultima rivalutazione in ordine di tempo, applicabile nel bilancio al 31.12.2020, è contenuta nella L. 126/2020, di conversione del D.L. 104/2020.

METODOLOGIE CONTABILI

- L'Organismo Italiano di Contabilità, con la pubblicazione del documento interpretativo n. 7, ha confermato 3 distinte modalità contabili di rivalutazione dei beni ammortizzabili materiali e immateriali:
 - rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;
 - rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);
 - riduzione del fondo ammortamento.
- Indipendentemente dalla modalità contabile adottata, il bene oggetto di rivalutazione è iscritto in bilancio al medesimo valore netto contabile che successivamente deve essere ripartito lungo la vita utile dell'immobilizzazione.

AMMORTAMENTI

- La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale o di un bene immateriale non comporta una modifica della vita utile, fermo restando la necessità di aggiornare eventualmente la stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima (OIC 16 e OIC 24).
- Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un'operazione successiva. Pertanto, l'ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione.

Nel caso specifico della rivalutazione prevista dal D.L. 104/2020, l'ammortamento nel bilancio d'esercizio 2020 è calcolato ante rivalutazione; sarà il bilancio 2021 che "sconterà" il maggior importo di ammortamento, comprensivo della quota di rivalutazione effettuata nel bilancio 2020.

Esempio n. 1

Rilevazione contabile della rivalutazione

DATI	La società Alfa detiene un immobile iscritto nel bilancio al 31.12.2019 i cui valori sono:
	<ul style="list-style-type: none"> costo storico: € 3.000.000 fondo ammortamento: € 2.100.000 quote annue di ammortamento, costanti (3%): € 90.000
	<ul style="list-style-type: none"> valore netto contabile al 31.12.2019: € 900.000 vita utile residua al 31.12.2019: 10 anni.
	La società decide di rivalutare l'immobile nel bilancio 2020 e stima un valore di mercato pari a € 1.350.000. La rivalutazione da effettuare è, pertanto, pari a € 540.000, ottenuto come differenza tra il valore così determinato (€ 1.350.000) e il valore netto contabile derivante dal bilancio al 31.12.2020, post ammortamento, pari a € 810.000 (€ 900.000 - € 90.000).

Rivalutazione del cespite e del relativo fondo ammortamento

- Occorre determinare l'incremento percentuale del valore netto contabile che, nel caso specifico è pari al 66,667% (€ 540.000/€ 810.000).
- Tale incremento deve essere aggiunto sia al costo storico sia al fondo ammortamento al 31.12.2020. Pertanto:
 - rivalutazione del bene: € 3.000.000 x 66,667% = € 2.000.010;
 - rivalutazione del fondo ammortamento: € 2.100.000 x 66,667% = € 1.460.010;
 - rivalutazione del valore netto contabile: € 2.000.010 - € 1.460.010 = € 540.000.
- La scrittura contabile è la seguente:

P B II 1		Fabbricati strumentali	a	Diversi		2.000.010
	P B II 1			Fondo ammortamento	1.460.010	
	P A III			Riserva di rivalutazione	540.000	

Il costo storico rivalutato non dovrebbe raggiungere un valore che ecceda il valore di sostituzione (costo di acquisto di un nuovo bene della medesima tipologia), poiché in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

La rilevazione contabile dell'eventuale imposta sostitutiva sarà la seguente (3% sul valore rivalutato):

P A III	P D 12	Riserva di rivalutazione	a	Debiti tributari		16.200
----------------	---------------	--------------------------	---	------------------	--	--------

A partire dal 2021 il nuovo ammortamento sarà pari a € 150.000, corrispondente a 1/9 (dove 9 sono anni vita utile) del valore netto contabile dell'immobile al 31.12.2020 post rivalutazione (€ 1.350.000), corrispondente al 3% del nuovo valore contabile lordo di € 5.000.010.

Rivalutazione del solo costo storico del bene

- L'intera rivalutazione, pari a € 540.000, è attribuita al valore del cespite, senza modificare l'ammontare del relativo fondo di ammortamento.
- La scrittura contabile è la seguente:

P B II 1	P A III	Fabbricati strumentali	a	Riserva di rivalutazione		540.000
-----------------	----------------	------------------------	---	--------------------------	--	---------

Non cambia la rilevazione contabile dell'eventuale imposta sostitutiva e l'ammontare dell'ammortamento a partire dall'esercizio 2021.

Riduzione del fondo di ammortamento

La rivalutazione, pari a € 540.000, è utilizzata per ridurre il fondo di ammortamento, senza modificare il valore originario del cespite. In questa ipotesi, la rilevazione contabile è la seguente:

P B II 1	P A III	Fondo ammortamento immobile	a	Riserva di rivalutazione		540.000
-----------------	----------------	-----------------------------	---	--------------------------	--	---------

Non cambia la rilevazione contabile dell'eventuale imposta sostitutiva e l'ammontare dell'ammortamento a partire dall'esercizio 2021.

3 maggio 2021

**Contributi Ivs 2021 per artigiani e commercianti**

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2021, sono pari alla misura del 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché al 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di 0,45 punti percentuali fino al raggiungimento del 24%. Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2021, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Inps. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo di versamento di tale contributo è diventato strutturale, ai sensi dell'art. 1, c. 284 L. 145/2018. Per effetto di quanto disposto dall'art. 49, c. 1 L. 488/1999 è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

SCADENZE ORDINARIE 2021 Salvo proroghe per "Coronavirus"	Quote fisse sul minimale di reddito.	17.05.2021
		20.08.2021
		16.11.2021
		16.02.2022
	Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale (acconti 2021).	30.06.2021 ¹
	Saldo anno 2020.	30.06.2021 ¹

Nota¹

- Termine prorogabile di 30 giorni con la **maggiorazione**, a titolo di interessi, dello **0,40%**. La suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente.
- La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, con la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e il codice Inps utilizzato per il versamento del relativo contributo.

Tavola n. 1

Prospetto riassuntivo anno 2021 - Artigiani

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiuvanti con più di 21 anni		Coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni	
		Annuale		Annuale	
Fino a	€ 15.953,00 ¹	24%		22,35%	
Oltre	€ 15.953,00	24%		22,35%	
Fino a	€ 47.379,00	24%		22,35%	
Oltre	€ 47.379,00	25%		23,35%	
Fino a	€ 78.965,00 ²	25%		23,35%	
Contributo minimo³		Annuale		Annuale	
		€ 3.836,16		€ 3.572,94	
Contributo massimo		Annuale		Annuale	
		€ 19.267,46		€ 17.964,54	
Note	<ul style="list-style-type: none"> • I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare, sono rapportati a mese. 				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo. 				
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 103.055,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.289,96 (€ 23.598,55 per coadiuvanti fino a 21 anni)]. 				
<ol style="list-style-type: none"> 3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui. 					

Tavola n. 2

Prospetto riassuntivo anno 2021 - Commercianti

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiutori con più di 21 anni		Coadiutori/coadiuvanti fino a 21 anni	
		Annuale		Annuale	
Fino a	€ 15.953,00 ¹	24,09%		22,44%	
Oltre	€ 15.953,00	24,09%		22,44%	
Fino a	€ 47.379,00	24,09%		22,44%	
Oltre	€ 47.379,00	25,09%		23,44%	
Fino a	€ 78.965,00 ²	25,09%		23,44%	
Contributo minimo³		Annuale		Annuale	
		€ 3.850,52		€ 3.587,29	
Contributo massimo		Annuale		Annuale	
		€ 19.338,53		€ 18.035,61	
Note	<ul style="list-style-type: none"> • I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare, sono rapportati a mese. 				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo. 				
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 103.055,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.382,71 (€ 23.682,30 per coadiuvanti fino a 21 anni)]. 				
<ol style="list-style-type: none"> 3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. n. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui. 					



Retribuzione e contributi 2021 lavoratori domestici

Per il 2021 sono state confermate le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2020 per i lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti dall'art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull'aliquota complessiva.

Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non riguarda i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Tavola n. 1 Contribuzione dovuta per lavoratori italiani e stranieri a tempo indeterminato

Retribuzione oraria			Importo contributo orario			
Effettiva		Convenzionale	Comprensivo quota CUAF		Senza quota CUAF ¹	
			Totale	A carico del lavoratore	Totale	A carico del lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali	Fino a € 8,10	€ 7,17	€ 1,43	€ 0,36	€ 1,44	€ 0,36
	Oltre € 8,10 fino a € 9,86	€ 8,10	€ 1,62	€ 0,41	€ 1,63	€ 0,41
	Oltre € 9,86	€ 9,86	€ 1,97	€ 0,49	€ 1,98	€ 0,49
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (presso il medesimo datore di lavoro)		€ 5,22	€ 1,04	€ 0,26	€ 1,05	€ 0,26

Tavola n. 2 Contribuzione per lavoratori italiani e stranieri a tempo determinato²

Retribuzione oraria			Importo contributo orario			
Effettiva		Convenzionale	Comprensivo quota CUAF		Senza quota CUAF ¹	
			Totale	A carico del lavoratore	Totale	A carico del lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali	Fino a € 8,10	€ 7,17	€ 1,53	€ 0,36	€ 1,54	€ 0,36
	Oltre € 8,10 fino a € 9,86	€ 8,10	€ 1,73	€ 0,41	€ 1,74	€ 0,41
	Oltre € 9,86	€ 9,86	€ 2,11	€ 0,49	€ 2,12	€ 0,49
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (presso il medesimo datore di lavoro)		€ 5,22	€ 1,12	€ 0,26	€ 1,12	€ 0,26

Note

- Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) **non è dovuto solo nel caso** di rapporto fra coniugi (ammesso solo se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il 3° grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 D.P.R. 1403/1971).
- Comprensiva del contributo addizionale (1,40%) di cui all'art. 2, c. 28 L. 92/2012.

SCADENZE DEI VERSAMENTI

Contributi relativi al 1° trimestre 2021	10.04.2021
Contributi relativi al 2° trimestre 2021	10.07.2021
Contributi relativi al 3° trimestre 2021	10.10.2021
Contributi relativi al 4° trimestre 2021	10.01.2022
Cessazione del rapporto di lavoro	Entro 10 giorni successivi alla cessazione



MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1.01.2021



Contributi Enasarco 2021

Il contributo previdenziale obbligatorio, per il 2021, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è rimasto invariato al 17% (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch'esse rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo. Al fine di consentire alla Fondazione Enasarco la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze), il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

CONTRIBUZIONE ENASARCO

Il contributo Enasarco 2021 è rimasto invariato al **17%** e si applica alle provvigioni maturate e di competenza dal 1.01.2021.

La contribuzione è dovuta al 50% dalla ditta mandante e al 50% dall'agente.

Ogni anno l'Enasarco rimodula i minimali e i massimali provvigionali annui.

- I versamenti devono essere effettuati entro le seguenti **scadenze**:
 - 20.05, per il 1° trimestre;
 - 20.08, per il 2° trimestre;
 - 20.11, per il 3° trimestre;
 - 20.02, per il 4° trimestre.

ALIQUOTA DAL 1.01.2021

Il contributo Enasarco è pari al 17%

Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell'agente (8,50%).

AGENTE PLURI-MANDATARIO

Massimale provvigionale

€ 25.682,00 per ciascun preponente.

Massimale contributivo

€ 4.365,94 per ciascun preponente.

Di cui € 2.182,97 a carico dell'agente.

Minimale contributivo¹

€ 431,00 per ciascun preponente.

€ 107,75 per ogni trimestre.

AGENTE MONO-MANDATARIO

Massimale provvigionale

€ 38.523,00.

Massimale contributivo

€ 6.548,91.

Di cui € 3.274,46 a carico dell'agente.

Minimale contributivo¹

€ 861,00.

€ 215,25 per ogni trimestre.

GIOVANI AGENTI CON ETÀ MINORE O UGUALE A 30 ANNI OPERANTI IN FORMA INDIVIDUALE

- È prevista la riduzione dell'aliquota come segue:
 - 1° anno solare (2021), contributo 11%, di cui il 5,50% a carico della ditta mandante e il 5,50% a carico dell'agente;
 - 2° anno solare, contributo 9%, di cui il 4,50% a carico della ditta mandante e il 4,50% a carico dell'agente;
 - 3° anno solare, contributo 7%, di cui il 3,50% a carico della ditta mandante e il 3,50% a carico dell'agente.
- Minimale contributivo agente plurimandatario € 215,50 pari a € 53,875 per ogni trimestre.
- Minimale contributivo agente monomandatario € 430,50 pari a € 107,625 per ogni trimestre.

AGENTI IN FORMA DI S.P.A. O S.R.L.

Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell'anno.

Aliquote a carico del mandante	4,00%	<ul style="list-style-type: none"> • 3,00% carico ditta. • 1,00% carico agente. 	Fino a € 13.000.000.
	2,00%	<ul style="list-style-type: none"> • 1,50% carico ditta. • 0,50% carico agente. 	Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.
	1,00%	<ul style="list-style-type: none"> • 0,75% carico ditta. • 0,25% carico agente. 	Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.
	0,50%	<ul style="list-style-type: none"> • 0,30% carico ditta. • 0,20% carico agente. 	Oltre € 26.000.000.

Nota¹

La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimo da versare è a totale carico della preponente.

3 maggio 2021

31

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di maggio 2021

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 1 maggio	Attività di notifica e pignoramenti	Ripresa - Dal 1.05.2021 riprendono ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore a seguito della cessazione degli effetti della sospensione, fino al 30.04.2021, delle attività di notifica di nuove cartelle, altri atti di riscossione, pignoramenti, ecc. (D.L. 41/2021).
Lunedì 3 maggio	Credito d'imposta investimenti	Istanza investitori - Termine di invio dell'istanza in relazione al credito d'imposta per conferimenti in società (Prov. Ag. Entrate 11.03.2021).
Lunedì 10 maggio	Imposte dirette	730 precompilato - Dal 10.05.2021 è disponibile il modello 730 precompilato.
Sabato 15 maggio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni (D.M. 4.12.2020).
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
Domenica¹ 16 maggio	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 1° trimestre 2021 mediante il modello F24. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di aprile 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2021.
	Sospensione versamenti per Covid	Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sugli intrattenimenti	Ripresa - Versamento della 5ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 4) di Iva e ritenute sospese scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).
	Imposta sulle Transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sui servizi digitali	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inail	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali in relazione ai servizi prestati nel 2020 (D.L. 41/2021).
	Inps	Autoliquidazione - Termine di versamento della 2ª rata del premio di autoliquidazione 2020/2021. Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

3 maggio 2021

**Principali adempimenti mese di maggio 2021 (segue)**

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione	
Domenica ¹ 16 maggio (segue)	Inps (segue)	Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1 ^a rata del contributo fisso minimo per il 2021. Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento della 5 ^a rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020). Termine di versamento della 3 ^a rata (di massimo 4) dei contributi in scadenza a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).	
	Enasarco	Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2021.	
Giovedì 20 maggio	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.	
	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.	
Martedì 25 maggio			
Venerdì 28 maggio	Contributo a fondo perduto	Istanza - Termine di invio dell'istanza ex art. 1 D.L. 41/2021.	
Domenica ¹ 30 maggio	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.	
	Associazioni e società sportive	Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1 ^a rata, di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).	
Lunedì 31 maggio	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2021.	
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2021 di importo pari o superiore a € 250 (D.M. 4.12.2020).	
	Cartelle di pagamento	Versamento - Termine di versamento dei pagamenti sospesi causa Covid derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza dal 8.03.2020 al 30.04.2021 (D.L. 44/2021).	
	Adeguamento ambienti di lavoro	Credito d'imposta - Termine di invio della comunicazione relativa alle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sostenute nel 2020, ai fini della fruizione del credito d'imposta ex D.L. 34/2020.	
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all'Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.	
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
	Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2021 per i dirigenti in servizio.	
	Enpacl	Contribuzione 2020 - Per i consulenti del lavoro che hanno optato per la rateazione della contribuzione 2020, a partire da maggio 2021 riprende il versamento della contribuzione soggettiva e integrativa (Comunicato Enpacl 29.10.2020).	
	Tasse automobilistiche	Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2021 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza). Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2021.	
	Enti del terzo settore	Adeguamenti statutari - Entro il 31.05.2021 Odv, Aps e Onlus potranno effettuare l'adeguamento degli statuti alle norme del Codice del terzo settore mediante maggioranze semplificate (D.L. 41/2021).	
	Nota ¹	<ul style="list-style-type: none"> Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 	